

Proposta di legge di modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 29/2004

Art. 2 – Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 29/2004

Art. 3 – Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 29/2004

Art. 4 – Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 29/2004

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Considerato quanto segue:

1. la legge statale 130 del 2001, che ha inteso favorire la scelta della cremazione e ampliare la facoltà di dispersione delle ceneri, presenta numerose lacune, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle competenze dei comuni che devono essere colmate dai legislatori regionali;
2. l'esperienza applicativa della l.r. 29/2004 ha evidenziato ulteriori problemi legati sia all'assenza di strumenti di programmazione regionale, che alla mancanza di un sistema di controlli sulla conservazione delle urne cinerarie;
3. è opportuno modificare la legge regionale vigente per dare una risposta agli aspetti problematici sopra richiamati.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 nella l.r. 29/2004

1. L'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Autorizzazione alla cremazione e all'affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della l. 130/2001. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri del defunto è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso a qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge 130 /2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) della stessa legge.
3. Il soggetto affidatario delle ceneri sottoscrive il documento previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria, per consentire l'effettuazione di controlli sulla sua corretta conservazione in luoghi protetti da profanazione; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. In caso di conservazione dell'urna da parte del soggetto affidatario in comune differente da quello in cui è avvenuto il decesso, il comune che autorizza l'affidamento trasmette copia del relativo documento di affidamento al comune ove avviene la custodia delle ceneri per gli adempimenti di competenza.
5. I comuni operano una attenta sorveglianza per evitare che l'affidamento delle ceneri a soggetti estranei all'ambito familiare o di parentela del defunto possa costituire oggetto di attività lucrativa.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.

8. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, commi 3 e 6 del d.p.r. 285/1990.”

#### Art. 2

##### Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 29/2004

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:

#### “Art. 3 bis

##### Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della l. 130/2001 è rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso, previo accertamento, da parte dell'ufficiale di stato civile, dell'espressa volontà del defunto.”

#### Art. 3

##### Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 29/2004

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:

#### “Art. 4 bis

##### Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati

1. La cremazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) della l. 130/2001. In questo caso l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal comune in cui si trova il cimitero dove gli stessi sono sepolti o tumulati.

2. Qualora il soggetto affidatario dell'urna risieda in un comune diverso da quello di cui al comma 1, il comune che autorizza l'affidamento trasmette copia del documento di cui al comma 3 dell'articolo 2 al comune di residenza dell'affidatario.”

Art. 4

Inserimento dell'articolo 6 bis della l.r.29/2004

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente

“Art. 6 bis

Piano regionale di coordinamento

1. La Regione, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, approva il piano regionale di coordinamento, che contiene le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge 130/2001.
2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. ..., presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano regionale di coordinamento di cui al comma 1.
3. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.
4. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.”